

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA CONSULTA DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA PER L'ARCHEOLOGIA

(CEPRA)

Articolo 1) È costituita l'Associazione Culturale denominata Consulta degli Enti Pubblici di Ricerca per l'Archeologia (CEPRA). Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e opera come organismo di consultazione permanente con il compito di elaborare, promuovere, sviluppare e coordinare iniziative scientifiche, culturali e politiche per la valorizzazione e il sostegno delle discipline legate all'archeologia, intesa nel suo senso più ampio quale studio del Passato attraverso l'analisi delle diverse tipologie di fonti storiche e di cultura materiale. La CEPRA promuove iniziative volte all'organizzazione della ricerca e della formazione nell'ambito di tali discipline, oltre che alla tutela, conservazione e valorizzazione del Patrimonio storico e archeologico. Essa è apolitica, volontaria, aconfessionale, non persegue scopi di lucro e ha una struttura democratica. La CEPRA, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tra le quali la discussione su temi e problemi legati alla ricerca archeologica. Già al momento della sua costituzione, l'Associazione si propone di aderire alla Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia (FCdA). Essa si propone inoltre di costruire e di perseguire rapporti con vari organismi istituzionali quali l'Università, il MUR, il MiC, il CUN e con i vari Istituti e Associazioni scientifici italiani e/o stranieri, pubblici e/o privati, relativi al suo ambito d'azione.

Si prefigge altresì di promuovere attività coordinate di ricerca, incontri su temi inerenti all'archeologia e ogni altra iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. La CEPRA potrà svolgere attività di promozione delle proprie iniziative e di quelle organizzate dai Soci, attraverso opportune forme di comunicazione, ed eventuale attività di pubblicazione e diffusione dei risultati delle attività culturali.

La CEPRA ha sede legale nel Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Area della Ricerca di Montelibretti, situato in Via Salaria km 29.300, 00015 Montelibretti (Roma), ma può riunirsi all'occorrenza in altra sede, purché in Italia, anche in via telematica. La durata dell'Associazione è illimitata. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai residui di gestione, dalle quote dei Soci, da contributi di enti pubblici o privati, da altri eventuali assegni e/o redditi o proventi da lasciti e da donazioni.

Articolo 2) Sono Soci Ordinari, a richiesta, i Ricercatori e Tecnologi (I-III livello) in servizio a tempo determinato e indeterminato presso gli Enti Pubblici di Ricerca italiani e che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

- aver conseguito un Diploma di Laurea Magistrale (DM270/04) in Archeologia (LM-2) o equiparata laurea Specialistica (DM509/99) o equiparata laurea del vecchio ordinamento o un Diploma di Specializzazione in Archeologia e Beni Culturali o un Dottorato di Ricerca in uno dei seguenti macrosettori scientifico-disciplinari: 10/A e 10/N (D.M. 855/2015, all. A);
- aver conseguito almeno una volta l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima o seconda fascia in uno dei seguenti macrosettori scientifico-disciplinari: 10/A e 10/N (D.M. 855/2015, all. A).

Sono Soci Aggregati, a richiesta, senza diritto di voto, i Ricercatori e i Tecnologi in quiescenza, in possesso dei requisiti sopra menzionati. È previsto il pagamento di una quota annuale che deve essere versata entro la data della prima seduta ordinaria dell'Assemblea dei Soci. La quota associativa annuale per i Soci Ordinari è pari a euro 30,00 (trenta/00); per i Soci Aggregati, a euro 20,00 (venti/00). Il mancato pagamento della quota associativa comporta la perdita dell'elettorato attivo e passivo e dopo tre anni consecutivi la decadenza dalla qualifica di Socio. È prevista la possibilità di recesso dalla CEPRA: le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto alla Giunta dell'Associazione. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a

causa di morte e non sono rivalutabili. La qualità di associato cessa esclusivamente per recesso o morte del Socio o per morosità che verrà dichiarata dalla Giunta esecutiva.

Tutti i Soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote sociali;
- al pagamento di eventuali contributi periodici in funzione della partecipazione ad attività istituzionali, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento delle stesse;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari;
- a comunicare eventuali cambi di residenza, la modifica dell'indirizzo telematico, nonché a notificare l'eventuale variazione dello status di tecnologo/ricercatore presso un Ente Pubblico di Ricerca italiano.

Articolo 3) Sono organi della Consulta:

- Assemblea generale dei Soci
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- La Giunta
- Il Collegio dei Revisori
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Collegio di Probiviri

Articolo 4) L'Assemblea generale, composta da tutti i Soci, delibera sulle attività della CEPRA e sul bilancio annuale preventivo e consuntivo; sulla modifica del presente Statuto; su tutti gli argomenti di carattere generale posti all'ordine del giorno esprimendo, se del caso, pareri o raccomandazioni sullo scioglimento dell'Associazione. Elegge a scrutinio segreto il Presidente e i membri della Giunta.

È presieduta dal Presidente, secondo le norme di cui agli Artt. 5 e 11. È convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni volta che la convocazione sia deliberata dalla Giunta o sia richiesta da almeno un quinto dei Soci. L'Assemblea generale può deliberare all'occorrenza di organizzarsi in sezioni e commissioni, dando loro mandato di approfondire tematiche specifiche. La Giunta provvede a tutti gli atti necessari e utili all'efficienza dell'Associazione: esamina i bilanci preventivi e consuntivi, nonché la relazione della gestione finanziaria da presentare all'Assemblea per la sua approvazione; delibera eventuali regolamenti interni da far approvare all'Assemblea.

I libri sociali dove dovranno essere trascritti i verbali e riportati i bilanci approvati sono: Libro delle Assemblee, Libro delle deliberazioni della Giunta e Libro dei Soci.

Articolo 5) Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio, convoca le adunanze sia dell'Assemblea generale sia della Giunta, stabilendo l'Ordine del Giorno e inserendovi anche argomenti su richiesta di almeno un membro della Giunta o di almeno un quinto dei Soci. Il Presidente ha la firma sociale della CEPRA e può delegare il Tesoriere per le spese correnti. Coadiuvato dal Tesoriere, provvede inoltre all'amministrazione delle entrate e delle spese secondo le delibere dell'Assemblea generale e dei bilanci da essa approvati; vigila sulla conservazione del patrimonio e firma, unitamente con il Tesoriere, gli ordini di pagamento. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente prevale. Può candidarsi alla carica di Presidente qualsiasi Socio Ordinario della CEPRA purché in ruolo attivo presso un Ente Pubblico di Ricerca italiano.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il Vicepresidente è nominato direttamente dal Presidente tra i membri della Giunta.

Articolo 6) La Giunta è composta dal Presidente che la presiede e da sei Soci Ordinari eletti dall'Assemblea generale a scrutinio segreto. I membri della Giunta durano in carica tre anni e designano all'interno di essa il Segretario e il Tesoriere. Possono candidarsi alla carica di membro della Giunta della CEPRA i Soci Ordinari. La Giunta coadiuva il Presidente nella gestione della CEPRA; cura insieme al Presidente la redazione dei bilanci e della relazione annuale; si occupa delle forme e modalità di cooperazione con le altre Consulte; si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria su convocazione o a seguito di richiesta della maggioranza dei membri.

Articolo 7) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti per tre anni dall'Assemblea tra i Soci Ordinari che non siano membri della Giunta. Spetta loro il controllo della gestione finanziaria della Consulta il cui patrimonio è costituito da:

- quote sociali;
- contributi da enti pubblici o privati; donazioni;
- altri eventuali redditi.

Il Collegio dei Revisori dei conti è tenuto a presentare annualmente una relazione all'Assemblea generale.

Articolo 8) Il Segretario cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea generale e della Giunta, nonché il lavoro amministrativo e organizzativo. Cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci e dei Libri dei verbali delle Assemblee e della Giunta.

Articolo 9) Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa della CEPRA e firma, congiuntamente con lui, gli ordini di pagamento. Può ricevere la delega del Presidente per quanto riguarda le spese correnti.

Articolo 10) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea generale, scelti tra i Soci ordinari che non siano componenti della Giunta. Il Collegio si occupa di risolvere controversie interne tra i Soci, seguendo il criterio dell'imparzialità e dell'equità. Il Collegio è eletto contestualmente alla Giunta e rimane in carica per un triennio, fino ad un massimo di due mandati consecutivi.

Articolo 12) Non sono consentiti più di due mandati consecutivi per la carica di Presidente e di Membro della Giunta. È anche fatto divieto di cumulo per tali cariche, nonché per quelle di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere.

Articolo 13) Le adunanze dell'Assemblea generale sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno 2/3 dei Soci, in seconda convocazione senza vincoli di presenza, fatta eccezione per quelle che hanno all'O.d.G. l'elezione o il rinnovo del Presidente e degli organi collegiali. Non è ammessa più di una delega. È possibile giustificare per iscritto la propria assenza. Nella verifica del numero legale, i Soci giustificati abbassano il quorum necessario per la validità delle sedute.

Le convocazioni devono essere comunicate ai Soci insieme all'O.d.G. scritto, per posta elettronica e almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Per motivate ragioni di urgenza il Presidente, sentita la Giunta, può convocare l'Assemblea generale e la Giunta per le vie brevi.

Le sedute della Giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei Membri.

Le adunanze dell'Assemblea generale e le sedute della Giunta, per motivate esigenze, possono tenersi a distanza con modalità telematiche.

Le sedute che hanno all'O.d.G. l'elezione o il rinnovo del Presidente e degli organi collegiali sono valide quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto. Non è ammessa più di una delega. Le votazioni per le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto.

Per l'elezione del Presidente ogni elettore dispone di una preferenza: risulterà eletto il Socio che raccoglierà un numero di suffragi pari alla metà più uno del numero dei votanti e, se nel primo scrutinio non si raggiungerà tale maggioranza, in seconda votazione sarà eletto il Socio che avrà il maggior numero dei voti. In caso di parità dei voti per due o più candidati, sarà nominato il più anziano di ingresso nel ruolo presso l'Ente di appartenenza.

Per l'elezione della Giunta ogni elettore dispone di sei preferenze: risulteranno eletti i primi sei Soci che avranno riportato il maggior numero di suffragi. In caso di parità di voto, sarà nominato il più anziano di ingresso nel ruolo presso l'Ente di appartenenza.

Le votazioni riferentisi a persone vengono effettuate a scrutinio segreto. Le restanti votazioni hanno luogo ordinariamente per alzata di mano; possono essere fatte a scrutinio segreto a richiesta di almeno la metà dei presenti alle singole riunioni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni per le elezioni devono aver luogo allo scadere di ogni triennio.

Le cariche durano un triennio sino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo. Qualora nel corso del triennio si verificano delle vacanze all'interno della Giunta, subentrano i Membri che seguono nella graduatoria stabilita in base ai voti ottenuti nell'ultima votazione effettuata. In mancanza di membri disponibili il Presidente e il Segretario procedono alla convocazione straordinaria dell'Assemblea generale per l'elezione a tale carica. Qualora si verifichi la vacanza del Presidente, il Vicepresidente e il Segretario procedono alla convocazione straordinaria dell'Assemblea generale per l'elezione a tale carica.

Articolo 14) I Soci che intendano candidarsi sia alla Giunta sia alla Presidenza devono presentare, a mezzo posta elettronica, alla Segreteria la richiesta corredata da dati anagrafici e di un sintetico *curriculum vitae* entro sette giorni antecedenti all'inizio delle votazioni.

Articolo 15) Per poter esprimere il proprio voto alle elezioni i Soci Ordinari devono essere in regola con i versamenti della quota associativa dell'anno in corso e di quelli precedenti. Le votazioni possono svolgersi sia in modalità tradizionale sia in modalità telematica. Qualora le elezioni si svolgano in modalità telematica ogni Socio, tramite le proprie credenziali, potrà accedere alla scheda elettorale informatizzata, attraverso la quale potrà esprimere le scelte di voto.

Articolo 16) Mozioni di sfiducia al Presidente, alla Giunta e a singoli componenti della Giunta possono essere presentate per iscritto in qualunque momento a firma di almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto e vanno messe all'O.d.G. della prima Assemblea ordinaria o straordinaria indetta dopo la loro presentazione.

L'approvazione delle mozioni implica il decadimento dalla carica. La mozione si intende approvata se si ottiene un numero di voti pari alla metà più uno dei votanti, se questi ultimi sono pari alla metà più uno degli iscritti. Le schede bianche e nulle vengono computate al fine del calcolo del *quorum*. La stessa procedura (ad eccezione della sottoscrizione delle firme) si segue in caso di dimissioni del Presidente, della Giunta o di uno dei suoi componenti.

Articolo 17) L'esercizio finanziario dell'Associazione, così come l'anno sociale, decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio la Giunta è convocata per l'esame del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Bilancio dovrà essere depositato presso la sede legale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea per poter

essere consultato da ogni Socio; il Bilancio dovrà essere consultabile per via telematica dai Soci ordinari almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre.

Salvo contrarie disposizioni di legge, durante la vita dell'Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Articolo 18) Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea generale dalla Giunta o da almeno un quinto dei Soci e debbono essere integralmente notificate ai Soci insieme con l'O.d.G. dell'Assemblea generale, in cui saranno discusse; in tale ordine del giorno devono costituire il primo punto. L'Assemblea generale che discute tali proposte è valida se è presente la maggioranza più uno degli aventi diritto e le relative delibere sono approvate con la maggioranza di 2/3 dei votanti. Le spese straordinarie per le modifiche dello Statuto verranno ripartite in parti uguali tra tutti i Soci.

La sede legale di cui all'art. 1 del presente Statuto può essere variata dall'Assemblea che delibera il rinnovo delle cariche sociali. La votazione segue le medesime regole del rinnovo delle cariche sociali. Anche in questo caso, le eventuali spese straordinarie per la variazione della sede legale verranno ripartite in parti uguali tra tutti i Soci.

Articolo 19) In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 20) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto firmato e sottoscritto.

Firma dei costituenti: